



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 04/05/2018

PROT. N. 15877

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014 N° 31 E S.M.I., DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattro** del mese di **Maggio** alle ore **19:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Presente
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Presente
BALZANELLI ALFREDO	Presente	DE DONNO GIUSEPPE	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	PAPAZZONI IVAN	Presente
TRECCANI PATRICK Giustif.	Assente	IMPERIALI ALCIDE	Presente
MALAVASI VALENTINA	Presente	COSTA ANTONIO	Presente
RODIGHIERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 16 - Totale Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia e Fiaccadori Ivan.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Ivan Fiaccadori che illustra l'argomento, seguono gli interventi dei vari Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;

Premesso che:

- la Legge Regionale 11 marzo 2015, n°12 e s.m.i. "Legge per il Governo del Territorio" ha disposto che tutti i Comuni lombardi aggiornassero i propri strumenti urbanistici;
- il Comune di Curtatone, di conseguenza, si è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), in conformità alla L.R. n°12/2005 e s.m.i., articolato in Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 10 dicembre 2010, divenuta esecutiva in data 14 febbraio 2011, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n°37 del 25 luglio 2011, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuto efficace dalla data del 14/12/2011, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n°50 dell'avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti;
- la citata L.R. n°12/2005 e s.m.i. agli artt. 9 e 10 dispone, in merito alla validità degli atti costitutivi il P.G.T., che il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole non abbiano termini di validità e siano sempre modificabili;
- l'art. 8, comma 4, della L.R. n°12/2005 e s.m.i. dispone che il Documento di Piano sia sempre modificabile ed abbia validità quinquennale;

Dato atto che:

- la Regione Lombardia ha approvato la Legge 28 novembre 2014, n°31 che norma la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato affinché gli strumenti di governo del territorio orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate o dismesse, al fine di non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola;
- la stessa L.R. n°31/2014, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", ha definito il percorso ed i tempi di adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello regionale (Piano Territoriale Regionale - P.T.R.), provinciale e metropolitano (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P. e specifici strumenti di pianificazione territoriale), nonché comunale (P.G.T.) alle nuove disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo;

Evidenziato che il testo originario dell'art. 5 della L.R. n°31/2014, in vigore dall'02/12/2014 al 30/05/2017, disponeva che:

- la Regione provvedesse ad integrare il P.T.R. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola (comma 1);
- ciascuna Provincia e la città metropolitana provvedessero ad adeguare i rispettivi P.T.C.P. e gli specifici strumenti di pianificazione territoriale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della L.R. n°31/2014 e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, entro dodici mesi dall'adeguamento del P.T.R. (comma 2);
- i Comuni, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, provvedessero ad adeguare i P.G.T. alle disposizioni della L.R. n°31/2014, successivamente all'integrazione

del P.T.R. e all'adeguamento dei P.T.C.P. e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana (comma 3);

- *“Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, ...i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.”;*

Rilevato che:

- in data 31/05/2017 è entrata in vigore la L.R. 26/05/2017, n°16, che ha apportato rilevanti modifiche all'articolo 5 della L.R. n°31/2014 originaria, rimodulando le scadenze temporali degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati e quello comunale;
- il testo attualmente vigente dell'art. 5 della L.R. n° 31/2014 stabilisce che:
 - la Regione provveda ad integrare il P.T.R. ai sensi di legge entro il 31 dicembre 2017 (comma 1);
 - le Province e la Città metropolitana di Milano provvedano ad adeguare i rispettivi P.T.C.P. e Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della legge e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del P.T.R. (comma 2);
 - i Comuni, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, provvedano ad adeguare i P.G.T. alle disposizioni della medesima legge regionale, successivamente all'integrazione del P.T.R. e all'adeguamento dei P.T.C.P. e del Piano Territoriale Metropolitano (comma 3);
 - *“... La validità dei Documenti di Piano dei PGT comunali la cui scadenza è già intercorsa può essere prorogata di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, con deliberazione motivata del consiglio comunale, da assumersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche all'art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014 n.31, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 ...” (comma 5);*
 - *“Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, ... i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. (02.12.2014) ... I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. ...” (comma 4);*

Rilevato altresì che, ai sensi della L.R. n°31/2014, così come modificata dalla L.R. n°16/2017, il termine del 2 giugno 2017, entro il quale si doveva presentare la richiesta di approvazione dei Piani attuativi degli ambiti di trasformazione riguardanti le aree disciplinate dal Documento di Piano, non è stato prorogato. È stato, invece, ampliato a 18 mesi (in luogo dei 12 mesi originari) il termine ultimo per il convenzionamento dei suddetti Piani, se attivati entro il 02/06/2017, decorrente dalla delibera comunale di approvazione. Per i Piani Attuativi degli Ambiti di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano, per i quali non sia stata presentata istanza entro il citato termine, l'art. 5, comma 9, della L.R. n°31/2014, così come modificato dalla L.R. n°16/2017, prevede che *"... i comuni nell'ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005"*;

Preso atto che per quanto riguarda il procedimento di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati a quello comunale si rileva che ad oggi il Consiglio Regionale ha adottato l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con deliberazione n°1523 del 23/05/2017 e che la Provincia di Mantova non ha ancora avviato il procedimento di redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità in seguito di dare avvio alla formale procedura di Variante al Documento di Piano, partendo dai principi e dalle opportunità della Legge Regionale sulla riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana (L.R. n°31/2014, modificata con L.R. n°16/2017);
- nel caso l'avvio del procedimento avverrà quindi in applicazione dei criteri e degli indirizzi individuati dal P.T.R. adottato, per contenere il consumo di suolo, configurandosi come adeguamento del P.G.T., ai sensi della L.R. n°31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" con riferimento all'art. 5, comma 4, così come modificato dalla L.R. n°16/2017;
- nelle more del percorso di formazione e approvazione di un possibile nuovo Documento di Piano l'Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di proroga della validità del Documento di Piano, prevista all'art. 5 della L.R. n°31/2014 come modificato dalla L.R. n°16/2017, sino a 12 (dodici) mesi successivi al citato adeguamento del P.T.C.P., ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 della stessa norma regionale *"Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel P.G.T. della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005 ... i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. ..."*, ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio fondamentale che il nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore a zero;

Dato atto che la medesima L.R. n°16/2017 al comma 5 dell'art 5 assegna alle Amministrazioni comunali un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, con scadenza il 30 maggio 2018, per prorogare con deliberazione di Consiglio comunale la validità dei Documenti di Piano scaduti;

Considerato che tale decisione ha importanti effetti sui cittadini e sull'Amministrazione comunale;

Dato atto che:

- la superficie a destinazione residenziale inserita nel P.G.T. è sufficiente a garantire la crescita urbana del Comune e a dare una risposta abitativa senza creare situazioni di criticità;
- la superficie a destinazione economica inserita nel P.G.T. consente a tutte le aziende insediate nel territorio comunale di dare una risposta positiva ad eventuali necessità, mentre per le restanti aziende la medesima L.R. n°31/2014 all'art. 5 comma 4 consente di utilizzare la procedura di sportello unico per realizzare insediamenti produttivi in variante al P.G.T., inoltre le superfici inedificate inserite nel P.G.T. a causa della crisi economica non hanno trovato una collocazione complessiva sul mercato;
- che le superfici destinate a servizi pubblici/privati non attuate difficilmente potranno essere realizzate nel breve periodo stante la perdurante crisi economica e la riclassificazione del territorio comunale in classe III, ai sensi della Legge Regionale 12/10/2015, n°33, che ha di fatto imposto alle Amministrazioni comunali un ripensamento sulla spesa pubblica a favore del consolidamento/miglioramento sismico dei fabbricati comunali esistenti;

Evidenziato che non si è concluso l'iter di approvazione del P.T.R., con conseguente slittamento dei termini previsti e di riflesso la Provincia di Mantova non ha adeguato il P.T.C.P. e, in coerenza con i contenuti della legge, i Comuni non hanno potuto adeguare, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, i propri P.G.T. alle disposizioni delle vigenti normative, nei dettami previsti dall'art. 5 della L.R. n°31/2014, così come modificata dalla L.R. n°16/2017;

Dato atto infine che:

- si rende necessario avvalersi della facoltà di proroga del Documento di Piano di 12 (dodici) mesi successivi al citato adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati, stabilita dalla L.R. n°12/2005 e s.m.i. e prevista all'art. 5 della L.R. n°31/2014 e s.m.i. La proroga dei termini succitata consente di mantenere la validità del Documento di Piano fino al completamento dell'iter procedurale di approvazione degli atti di programmazione e pianificazione sovraordinata e all'efficacia del conseguente nuovo Documento di Piano e comunque non oltre i tempi previsti dalla normativa vigente. Nel contempo lascia all'Amministrazione comunale la possibilità di procedere anche ad una revisione del Documento di Piano coerente con gli obiettivi della normativa regionale in materia di riduzione del consumo di suolo;
- si rende opportuno e coerente mantenere attivi tutti gli ambiti di trasformazione non attuati in conformità alla correlata previsione del Documento di Piano;

Visti e richiamati:

- la vigente normativa nazionale e regionale in materia;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n°12 e s.m.i., "Legge per il governo del territorio";

- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n°31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, così come modificata dalla Legge Regionale 26/05/2017, n°16;
- gli atti costituenti il vigente P.G.T.;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, in data 02/05/2018 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e contabile;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n°267;
- l'art. 134, comma 4°, del citato D.Lgs. N°267/2000;

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n° 15 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n° 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n° 16, contrari n° 0 ed astenuti n° 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni ed i contenuti espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n°31/2014, così come modificata dalla L.R. n°16/2017, i termini di validità del Documento di Piano, atto costituente il P.G.T., di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale (P.T.C.P.), di cui all'articolo 5, comma 2, della medesima legge, fermo restando la possibilità di approvare varianti generali o parziali al Documento di Piano ed ai Piani attuativi in variante al Documento di Piano secondo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo;
2. di mantenere la possibilità di attivazione dei Piani attuativi inerenti il Documento di Piano per i quali non sia stata presentata istanza di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n°31/2014 e s.m.i., confermando la relativa previsione del Documento di Piano o, nel caso in cui si intendano promuovere varianti al Documento di Piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della L.R. n°12/2005 e s.m.i., secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 9, della L.R. n°31/2014, così come modificata dalla L.R. n°16/2017;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet comunali, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio;
4. di demandare al competente Responsabile del Servizio Urbanistica l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla presente deliberazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
5. data l'urgenza, con separata votazione espressa con n° 16 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 0 voti astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 18/08/2000, n°267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Graziella Trippini

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA
Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ .

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro